

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 1952

(80ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (N. 1988-D)  
(Approvato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 742
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	742

(Discussione e rinvio)

« Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (N. 2469):

ZIINO, <i>relatore</i> . . . . .	735, 738, 739, 740, 741
GIUA . . . . .	737, 739, 741
BRAITENBERG . . . . .	737, 741
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	738
CAMINITI . . . . .	739

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Castagno, De Gasperis, De Luca, Flecchia, Ghidetti, Giua, Guglielmone, Longoni, Molinelli, Origlia, Pezzullo, Pontremoli, Roveda, Tamburrano, Tartufoli e Ziino.

È altresì presente l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, senatore Battista.

MOLINELLI, *Segretario*, da lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio della seguente proposta di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi » (N. 2469).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

ZIINO, *relatore*. Come i colleghi sanno la Regione siciliana ha il potere di presentare al Parlamento nazionale le proposte di legge in forza della legge costituzionale con la quale venne approvato lo Statuto regionale.

L'Assemblea regionale siciliana, avvalendosi di tale facoltà, ha presentato al Parlamento una sua proposta di legge diretta a tutelare la produzione ed il commercio delle bevande confezionate con succhi naturali di agrumi.

Quale è il fondamento di questa proposta, perchè si vuole questa tutela e nei riguardi di chi? È necessario ricordare che esiste già una tutela di in forza del regio decreto 29 ottobre 1931, e del regio decreto-legge 2 settembre 1932. Senonchè, mentre questa tutela si manifestò sufficiente prima della seconda guerra mondiale, non è stato così in prosieguo di tempo. Fino al 1939-40 le bibite confezionate con succhi naturali di agrumi ebbero largo successo presso i consumatori, in quanto si avvantaggiarono dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione sullo zucchero impiegato e in quanto incontrarono largamente il gusto del pubblico ed invogliarono il consumo per il potere vitaminico delle bevande stesse, tanto che fino agli ultimi anni che precedettero la seconda guerra si ebbe un consumo di agrumi veramente notevole fino a 60 mila quintali l'anno.

Sopravvenuta la guerra, le materie prime vennero progressivamente a mancare, ed ecco che nel consumo ebbe il sopravvento quel genere di bibite confezionate non già col succo naturale di agrumi, ma con essenze e con l'aggiunta di acqua. Le cose andarono così per tutto il periodo bellico. A guerra ultimata, invece, insorsero le categorie di agricoltori interessate e anche gli industriali del settore, cioè quelli che confezionano queste bibite con succo naturale di frutta. Essi dicevano: i decreti del 1931 e del 1932 non sono sufficienti: in commercio vi è largo uso di bevande confezionate con essenze e il pubblico ne fa largo uso, non perchè le trovi di proprio gradimento, ma perchè si consuma con molta facilità una frode ai suoi danni.

Come si consuma questa frode? Bisogna tener presente che in base al decreto del 1931 era stabilita una tutela nel senso che le bevande potevano essere confezionate e vendute col nome di un determinato frutto, purchè fossero preparate esclusivamente con sciroppo di tale frutto. Non adoperandosi esclusivamente lo sciroppo, le acque gassate sciroppate non potevano portare l'indicazione pura e semplice del frutto, ma una indicazione di fantasia che ordinariamente consisteva in questa dizione «Aromatizzata - ad esempio - alla fragola».

Il successivo decreto del 1932 riportando questa disposizione, esplicitamente consentiva

anche la fabbricazione delle bevande con le essenze purchè fosse ben distinta la locuzione di «bevande aromatizzate al frutto tale».

I produttori di bevande confezionate con essenze hanno fatto ricorso quindi ad un espediente semplice, cioè hanno conservato nelle bibite confezionate con essenze lo stesso colore delle bibite confezionate con succo naturale, e la dicitura «aromatizzata», anzichè metterla in evidenza, la scrivono sul tappo, di modo che il consumatore non è in grado di distinguere se la bevanda è confezionata al succo d'arancio oppure con essenza di arancio, perchè il ragazzo del bar o il venditore ambulante fa saltare il tappo prima di offrire al cliente la bottiglia.

Questo ha portato un serio nocumento nel settore nella produzione degli agrumi, e infatti le statistiche dicono che da 60 mila quintali di consumo all'anno siamo passati ad un consumo di pochissime migliaia di quintali. Ecco perchè la Regione siciliana è intervenuta con questa proposta di legge per dare, non una tutela, perchè questa già esiste, ma una migliore tutela nel senso di evitare l'inconveniente lamentato.

Il fondamento giuridico ed economico della proposta di legge sta dunque in una protezione del settore agrumario. Ecco anche perchè abbiamo chiesto il parere della 8ª Commissione, la quale raccomanda vivissimamente l'approvazione della proposta di legge.

La proposta prende le mosse dal decreto del 1932 e tiene ferme queste diverse denominazioni: aranciata, limonata o bibita aromatizzata; ma introduce questa modificazione: tutte le volte che si tratta di bibite confezionate con essenze, vi è la proibizione di usare il colore del frutto corrispondente e vi è l'imposizione di mettere bene in evidenza, sull'etichetta della bottiglia, che non si tratta di bevanda confezionata con succo naturale, ma aromatizzata.

Queste le linee fondamentali della proposta dell'Assemblea regionale siciliana ed io, sia in seguito al parere della 8ª Commissione, sia per le ragioni esposte, ritengo che la proposta di legge sia meritevole di accoglimento. Così la raccomando alla attenzione dei colleghi.

GIUA. Sono contrario al disegno di legge, non tanto alla relazione fatta dal senatore Ziino. Nel disegno di legge infatti vi è un punto che mette in evidenza lo scopo per cui è stato fatto.

Abbiamo già dei precedenti nel settore delle acque minerali, ossia per quanto riguarda la difesa delle acque minerali naturali da quelle artificiali. Per disposizione di legge nell'etichetta delle bottiglie di acqua minerale artificiale tale caratteristica deve essere menzionata. Quindi la protezione necessaria di queste bibite naturali, preparate con succhi di agrumi, si potrebbe fare in modo molto semplice come si fa per le acque minerali, scrivendo sulle bottiglie, per esempio, bevande gassate naturali « di arancio, limone » e così via, oppure « bevande gassate artificiali ».

Per questa ragione questo disegno di legge, secondo me, deve essere respinto o modificato sostanzialmente? Perché per le bevande naturali con succhi di agrumi non si proibisce l'aggiunta di sostanze coloranti, come si fa; per i vini? Per i vini infatti non è prescritto assolutamente in nessun caso l'aggiunta di qualsiasi sostanza colorante artificiale.

Se adoperiamo un frutto naturale, la sostanza colorante del frutto passa nel succo e comunque; ma se aggiungiamo una sostanza artificiale colorante, non si tratta più di una bevanda naturale. Se i colleghi invece del parere della 2ª e dell'8ª Commissione avessero ascoltato il parere dell'11ª, probabilmente i medici e gli igienisti avrebbero detto che quando si tratta di conservare bevande con succo di agrumi, il prodotto più importante, oltre all'azione dissetante, è dato dalla presenza di quella vitamina C che è antiscorbica, una delle vitamine necessarie all'organismo.

Quando ad un succo naturale contenente la vitamina C prescriviamo l'aggiunta di coloranti, inibiamo l'azione dell'acido ascorbico, cioè impediamo che l'acido sia un prodotto di quel succo naturale che favorisce la stessa igiene. In tal caso partendo da un prodotto naturale e aggiungendo una materia colorante artificiale cadiamo in quella categoria di bevande artificiali che si volevano escludere quindi all'articolo 1 bisognerebbe togliere quel capoverso che dice: « Materie coloranti permesse dalla legge, capaci di conferire al

prodotto la caratteristica colorazione della buccia del relativo frutto »; e all'articolo 4 eliminare tutto il primo comma.

L'articolo 4, che inibisce alle bevande artificiali di poter assumere la colorazione dei relativi frutti, è in contrasto con la disposizione dell'articolo 1 che prescrive che per le bevande naturali possono essere adoperate queste sostanze coloranti.

Il disegno di legge pertanto deve essere respinto, anche per un'altra ragione, perché con questo disegno di legge noi avvantaggiamo i grossi produttori, non i piccoli, avvantaggiamo le ditte Fabbri, Beccaro, Recoaro; mentre le piccole ditte che non possono ottenere l'abbuono della tassa di fabbricazione perché debbono mantenere nella fabbrichetta il controllo della finanza, non otterranno dal disegno di legge alcun risultato.

Il disegno di legge è inutile; da noi vi è una buona legislazione sanitaria che è stata sempre fra le migliori, perché si è riferita sempre alla difesa dei prodotti naturali, ma questo significa che essi debbano dai produttori essere messi direttamente in commercio senza alcuna alterazione del prodotto, tranne per le bibite gassate l'aggiunta di anidride carbonica, che non nuoce.

Per queste ragioni, data, come ripeto, l'inutilità del disegno di legge, e dato il pericolo che invece di favorire tutti i produttori si favoriscono solo i grossi, chiedo il rigetto del disegno di legge.

BRAITENBERG. Mentre sono favorevole in linea di massima ad ogni disegno di legge che tuteli la genuinità dei prodotti, sono contrario alle leggi speciali. Preferirei che il Governo elaborasse una legge generale per la tutela della genuinità dei prodotti specie nel campo dell'agricoltura.

Quello che il senatore Giua ha rilevato all'articolo primo l'avevo pensato io stesso. Come si possono vendere dei prodotti che si presentano come genuini quando ci sono delle materie coloranti? Colui che acquista un succo di arancio o di limone ritiene che non ci siano materie coloranti, e aprire una porta come quella contenuta nell'articolo primo potrebbe esser fonte di gravi abusi. Ritengo pertanto che il disegno di legge non raggiunga un utile scopo e preferirei, come ripeto, che

il Governo elaborasse una legge generale per la tutela della genuinità dei prodotti, senza andare avanti con leggi speciali che regolano solo in parte questo importante problema, importante anche ai fini dell'esportazione dei nostri prodotti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Faccio presente che l'Alto Commissariato per l'igiene ha già predisposto un disegno di legge di carattere generale per aggiornare la vigente disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari.

Questo disegno di legge ha avuto l'adesione del Ministero dell'industria, di quello dell'agricoltura e di quello delle finanze. Una apposita Commissione lavora anche per il regolamento di questo disegno di legge per quando sarà diventato legge. Per questo il Ministero che rappresento prega o di rinviare l'esame del disegno di legge, eventualmente in modo da conglobarlo con il disegno di legge governativo, o di respingerlo, ma più che altro prega di rinviarlo.

ZIINO, *relatore*. Sono sorpreso per la pregiudiziale che è stata avanzata perchè finora il comportamento del Governo è stato un comportamento opposto a quanto dichiara adesso il Sottosegretario. L'osservazione fatta dal senatore Braitenberg fu fatta per primo da me per la legge sulla tutela dei vini. In quella circostanza il Sottosegretario disse che ci voleva del tempo per una legge organica e che intanto non si poteva lasciare il settore senza una adeguata tutela. Fu poi presentato un altro disegno di legge su iniziativa del Ministero dell'agricoltura per la tutela dei formaggi e la 9ª Commissione fece ancora presente l'opportunità di avere una legge generale che regolasse la materia, disse che non si poteva ritardare l'approvazione perchè i formaggi andavano protetti, e la Commissione fece buon viso a questa necessità prospettata dal Governo.

Oggi l'atteggiamento del Governo significherebbe che per i vini e per i formaggi c'era urgenza e per gli agrumi non c'è urgenza. È una cosa poco veridica ed alquanto delicata dal punto di vista politico, quando si pensi che questa è una proposta che non viene avanzata da un nostro parlamentare, ma dal-

l'Assemblea regionale siciliana a seguito di una lunga discussione che si è fatta presso quell'Assemblea e con il favore di tutta la stampa meridionale.

Il Governo assuma pure le sue responsabilità, ma io lo prego di tener presente che questa osservazione tardiva è in contraddizione al suo precedente comportamento potrebbe produrre una sfavorevole impressione presso le zone agrumarie molto importanti per l'economia di tutto il Mezzogiorno.

Detto questo, per doveroso richiamo alla realtà delle cose, lascio ogni responsabilità al Governo e vengo al merito delle considerazioni avanzate dal senatore Giua.

Il senatore Giua dice: questo disegno di legge non va accolto, perchè ci sono due deficienze nell'articolazione che lo rendono superfluo: la prima deriva dal fatto che si ammette la colorazione della bevanda confezionata con succo naturale, la seconda dipende dal fatto che all'articolo 4 si vieta questa colorazione quando si tratta di bevande non più confezionate con succo naturale, ma con essenza più l'aggiunta di acqua.

Ma questo non è esatto da un punto di vista logico e soprattutto da un punto di vista economico-industriale. Non posso qui dire se ha ragione o torto il senatore Giua quando viene a dire che la materia colorante attenua l'effetto della vitamina C, perchè non ho una competenza specifica in materia. Suppongo però che non debba essere del tutto così. Se le leggi sanitarie permettono la colorazione e se si pensa che la larga diffusione di queste bibite è dovuta fra l'altro alla convinzione, da parte del pubblico, che queste bibite hanno un alto valore nutritivo e vitaminico, quello che dice il senatore Giua non si concilia col favore presso il pubblico. Ma nel ragionamento del senatore Giua c'è inoltre un vizio logico. Se Giua non vuole questo disegno di legge, vuole con ciò che perduri la situazione attuale: ossia vuole il perpetrarsi della colorazione, che secondo lui distrugga la vitamina C.

D'altra parte ho già espresso nella relazione gli scopi del disegno di legge, che non sono quelli di intervenire in questa materia agli effetti sanitari. Lo scopo invece è di interesse economico-agricolo: come ho detto con le cifre alla mano. Il disegno di legge è urgente,

come era urgente quello per i formaggi, salvo poi a coordinarlo se e quando avremo la legge generale di tutela dei prodotti industriali ed agricoli.

Altro scopo è quello di reprimere le frodi, e non capisco come non si possa essere d'accordo con un provvedimento diretto ad evitare la perpetrazione delle frodi, specie quando risulta, e ve lo dice l'Assemblea regionale (non un singolo produttore), che c'è una perpetrazione continua di frodi, il che del resto risulta a tutti evidente, per il fatto che la differente denominazione, anziché metterla sulla etichetta della bottiglia, la si mette sul turacciolo.

Perchè dunque non si deve evitare questo sconcio contro la buona fede e l'interesse dei consumatori? Torno a dire che respingere questo disegno di legge ha un doppio significato, significa voler fare eccezione ad una condotta univoca tenuta sin qui dal Governo per altri prodotti tutelati, e non voler evitare una frode già condannata e riconosciuta da un'Assemblea costituzionale.

Di fronte a questa situazione, prego l'onorevole Presidente di rinviare la discussione generale, perchè non si verga ad un rigetto puro e semplice del disegno di legge in base ad una prima e non ponderata impressione che possono avere i colleghi in forza di qualche ipotetico concetto di carattere biologico o chimico che nessuno, di noi avendo competenza specifica, è in grado di valutare.

CAMINITI. Non intendo aggiungere nulla a quello che ha detto il collega Ziino. Desidero semplicemente far presente un dato di fatto: tutta la produzione agrumaria del Mezzogiorno attraversa una crisi gravissima per la mancanza di esportazione e per la mancanza di assorbimento del mercato interno. La trasformazione in succhi è uno degli sfoghi più importanti di questa produzione. Ora, il voler perpetuare questo stato di frode consistente nello spacciare delle bibite colorate come puri succhi di aranci, di limoni, ecc., significa rendersi complici di questa frode e danneggiare le classi produttrici di tutta la plaga del Mezzogiorno.

Il Governo assuma la sua responsabilità di fronte al grave disagio economico di queste terre.

GIUA. Evidentemente io non mi sono spiegato bene: ho dichiarato di accettare la relazione dell'onorevole Ziino, tranne su di un punto: la presente proposta di legge non mira alla tutela degli sciroppi di frutta a base di succhi naturali di agrumi, ma delle bibite artificiali. Infatti, quando al succo naturale aggiungiamo una sostanza colorante artificiale che ben sappiamo in che cosa consista, non prepariamo più una bibita naturale, ma una bibita artificiale, così come avviene nel settore vinicolo: quando vogliamo tutelare la produzione del vino, è dalla legge tassativamente vietata, anche per i vini bianchi, l'aggiunta di qualsiasi sostanza colorante artificiale. Quindi, onorevole Ziino, qualora l'Assemblea regionale siciliana presentasse un disegno di legge escludendo dall'articolo 1 la lettera a), dall'articolo 2 la parte che si riferisce all'aggiunta delle materie coloranti artificiali e dall'articolo 4 la parte che si riferisce al divieto di adoperare nella fabbricazione delle bibite artificiali essenze o sostanze che portino le bibite ad assumere il colore caratteristico delle bucce degli agrumi, evidentemente questa proposta di legge potrebbe essere approvata; ma quale importanza potrebbe avere?

Faccio poi rilevare che sulla questione della protezione dell'industria agrumaria si cammina molte volte ad occhi chiusi; non alludo ai rapporti tra l'onorevole Ziino e il Governo, dei quali non mi occupo; alludo invece al fatto che, quando si tratta di bevande gassose artificiali, l'onorevole relatore dice che esse sono composte semplicemente di acqua ed essenze artificiali. Non è così: esse sono tutte preparate aggiungendo acido citrico ed anche — in determinati casi la legge ne consente l'impiego — acido tartarico. Sviluppando quindi la produzione delle bevande artificiali non si impedisce di ricorrere a prodotti dell'industria agrumaria, dei quali sempre una certa quantità viene consumata.

ZIINO. *relatore.* È questione di percentuale!

GIUA. Non dico che non vi sia la necessità di una modificazione nella legge sulle bevande; infatti, quando il collega Ziino mi dice che i produttori di bevande artificiali mettono l'indicazione della composizione nel tappo, io mi stupisco vivamente: il legislatore deve

prescrivere, come viene fatto per le acque naturali e per le acque artificiali, che l'indicazione venga messa ben visibile nell'etichetta del prodotto. Nessuno dunque vieta che anche nella legge sulle bevande composte di succhi naturali, come pure sulle bevande artificiali, si prescriva che la composizione, sia indicata in modo ben visibile, in modo che chi volesse ricorrere all'espedito del tappo non sfugga alle conseguenze legali.

Non vi è quindi in quanto dico, a me pare, mancanza di logica, nè vi è offesa all'Assemblea regionale siciliana. Avendo preso visione della proposta di legge ed avendomi alcuni piccoli produttori di bevande naturali fatto osservare che con esso si difendono i grossi produttori — io ne ho qui indicati alcuni nomi — perchè non è possibile ai piccoli ottenere l'abbuono della tassa di fabbricazione, io mi sono permesso, come membro di questa Commissione, di fare alcune osservazioni. Io ammetto che le Assemblee come quella siciliana possono anche sbagliare, e in questo caso non si tratterebbe che di correggere l'errore. La mia proposta di rigetto, o, in linea subordinata, di rinvio del presente disegno di legge, è stata avanzata perchè in caso contrario mi vedrei costretto a presentare degli emendamenti che toglierebbero il contenuto dell'attuale progetto legislativo, dato che esso, consentendo l'impiego di materie coloranti artificiali per le bibite naturali, avrebbe come conseguenza di porre in commercio non più bibite naturali, ma artificiali.

Dirò poi, come medico, all'onorevole relatore, e qualunque igienista potrà confermare quanto dico, che bisogna tener presente la instabilità dell'acido ascorbico, per cui prendere una limonata con l'acqua bollita significa, come sanno tutte le nostre massaie, distruggere la vitamina C. È per questo che le limonate si prendono fredde, o al massimo tiepide. Così se si conservano a lungo gli estratti di questi succhi, la vitamina C scompare, e ne derivano le malattie dello scorbutismo.

Io ho avanzato le mie obiezioni, i colleghi vedranno se esse hanno valore o no.

ZUINO, *relatore*. Non si è certo pensato che con la presente legge si verrebbero a creare delle conseguenze del tutto opposte a quelle

che essa si propone. Il titolo dell'attuale proposta di legge è questo: « Tutela degli sciroppi e bibite a base di succhi di agrumi ». Secondo il parere del collega Giua invece il testo della proposta in discussione sarebbe preordinato ad immettere nel consumo delle bevande artificiali e a disciplinarne la confezione. Egli dice questo perchè all'articolo 1 trova la possibilità della colorazione. Ma non è così.

Anzitutto va chiarito che la colorazione di queste bevande non viene introdotta con la presente proposta di legge: essa, come ho detto poc'anzi, esiste di già, ed è per questo che mi sono permesso di osservare che, ove la legge non si approvasse, avremmo in linea di fatto precisamente quello che il senatore Giua non vorrebbe avere: si continuerebbero ad avere in commercio, come avviene ora perchè la proposta non è ancora stata approvata, delle bevande colorate con sostanze artificiali.

In sostanza, che cosa dice l'articolo 1 della legge? Stabilisce che quelle bevande che sono confezionate con succhi naturali di agrumi e che sono colorate con materie coloranti permesse dalla legge, debbono avere una precisa denominazione. La legge si occupa dunque della situazione di fatto non in rapporto alla colorazione, che lascia tale e quale, ma in rapporto al diverso impiego o del succo di agrumi o della essenza di agrumi, e detta le norme da osservare. Il senatore Giua però ci fa intendere implicitamente questo concetto: che la colorazione in fondo non sarebbe necessaria, che anzi annulla la vitamina C contenuta nel prodotto. Io non ho competenza su questo argomento perchè non so in che cosa consistano queste materie coloranti.

Mi propongo quindi di svolgere un'indagine e intesa a corredarmi di tutti gli elementi necessarie perchè io possa venire una seconda volta in Commissione ad esporre il mio pensiero come relatore.

Dirò però, come persona pratica di questo settore, che la colorazione si attua anche quando s'impiega il succo naturale, perchè esso non è che un 35 per cento della bevanda e, con l'aggiunta di acqua gassata o altro, la bibita viene a prendere, senza l'apposita colorazione, una tinta così sbiadita e così sgradita alla

vista, che le caratteristiche di appetibilità del prodotto verrebbero completamente a cadere. È lo stesso motivo per cui i pasticceri sono autorizzati, come tutti sappiamo, all'impiego di materie coloranti, che non alterano il gusto del prodotto, ma gli donano un aspetto che alletti il consumatore. Dunque, quando la bibita è confezionata con succhi naturali, la colorazione ha soltanto questo scopo; quando è confezionata invece con essenza di frutta, è inibita proprio dalla necessità di evitare la frode, poichè il consumatore non è in grado di fare sul momento un'analisi chimica, ma discerne il prodotto in base ai suoi requisiti esterni, quelli che cadono immediatamente sotto i sensi. Quando gli si presentano due bottiglie che hanno la stessa forma e la stessa capacità, con un liquido ugualmente colorato e con la raffigurazione, sull'etichetta, dello stesso frutto, come fa il compratore a distinguere quella contenente la bibita a base di essenze da quella a base di succhi di agrumi? La legge del 1932 aveva stabilito che le bevande a base di essenze dovessero recare la denominazione « aromatizzate ». Fatta la legge, trovato l'inganno: risulta accertato che tale denominazione era messa in molti casi sul tappo, oppure era scritta a caratteri minutissimi, per cui risultava praticamente illeggibile. La frode veniva dunque perpetrata con estrema facilità. Proprio al fine di impedire la continuazione di questo stato di fatto è preordinata la presente proposta di legge.

Comunque, sfrondando tutte le questioni secondarie, a me pare che una sola cosa possa tener perplessa la Commissione, ed è precisamente l'osservazione fatta dal senatore Giua circa l'annullamento delle caratteristiche vitaminiche del prodotto che conseguirebbe a tale colorazione per le bibite naturali. Ed è per questo che chiedo il rinvio della presente discussione, nonchè per chiarire sul terreno politico la richiesta di rinvio che è stata avanzata dall'onorevole Sottosegretario.

GIUA. Ritiro la mia proposta di rigetto del disegno di legge e mi associo alla proposta di rinvio dell'onorevole relatore.

Desidero aggiungere ancora un'osservazione. Le cause della crisi del settore di cui ci stiamo occupando non sono da attribuirsi alle bevande

artificiali, ma al mutato gusto del pubblico, che si è orientato sempre più verso altre bibite tipo Chinotto, Coca-Cola, e via dicendo, che vengoro il più delle volte preferite alle bibite di succhi di agrumi, anche per la reclame operata dalle grandi società produttrici di questi prodotti.

BRAITENBERG. Desidero far notare all'onorevole Commissione che nella nostra provincia è sorta una nuova industria per la fabbricazione di bevande di succhi di mele completamente originali, senza alcuna aggiunta di sostanze coloranti o di altre sostanze. Questa industria era stata attuata con un impianto svizzero completamente argenteo perchè non vi fosse possibilità di ossidazione. Essa lavorava specialmente per l'esportazione, in Svizzera e soprattutto in Germania. Per qualche tempo le cose sono andate bene, poi quell'industria ha subito un forte regresso. Gli interessati sono andati in Germania per studiare i motivi della crisi, e sono tornati con la conclusione che in quel Paese si preferivano i succhi di frutta confezionati sul posto, per esempio quelli americani pressati e venduti sul posto con frutta importata fresca dall'America.

Quella popolazione ha riscontrato lo stesso fenomeno cui accennava il collega Giua, che cioè le bibite naturali confezionate con frutta fresca e che vengono in consumo poco tempo dopo la spremitura contengono più vitamine di quelle provenienti dalle fabbriche, anche se composte completamente di succhi naturali.

Io non so se la presente legge tenda a tutelare il prodotto per il consumo interno o per il consumo all'estero, dove troviamo la concorrenza di altre bibite, sempre a base di succhi naturali. Anche sotto questo riguardo sarebbe forse opportuno studiare nuovamente il problema.

ZIINO, *relatore*. I succhi si esportano, per la confezione di bevande che si attua all'estero.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, data la proposta di rinvio dell'onorevole relatore che la Commissione ha dimostrato di accogliere all'unanimità, la proposta di legge si intende rinviata alla prossima riunione.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura** » (N. 1988-D) (Approvato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Farò io stesso una breve relazione.

Il presente disegno di legge fu già da noi approvato nella riunione del 22 novembre 1951, nella stesura originaria, e comprendeva un articolo unico identico all'attuale articolo 1.

La situazione di fatto era questa: l'8 per cento dei posti disponibili doveva essere assegnato alla categoria dei funzionari normali, e il 2 per cento doveva invece essere riservato ai combattenti qualificati tali dalla legge allora in vigore. Il concorso aveva però questo risultato: che in parecchie Camere di commercio il due per cento da assegnare a coloro che avevano la qualifica di combattente non era coperto perchè non vi erano candidati a questa categoria.

Per riparare a questa situazione, l'articolo unico stabiliva di conferire i posti rimasti disponibili tra quelli messi a concorso agli idonei dei precedenti concorsi che non avevano potuto conseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata alla prima categoria, trasferendoli ad occupare invece i posti riservati alla seconda.

In aggiunta a questo, la Camera aveva proposto che si potessero assegnare i posti disponibili anche a coloro che erano qualificati combattenti con legge successiva del 1948. Questo emendamento aveva trovato ostilità da parte del Consiglio di Stato, da parte del Governo e anche da parte nostra, dato che non lo abbiamo approvato quando il disegno di legge è tornato alla nostra Commissione.

Ora, l'articolo 2 che propone nuovamente la Commissione della Camera dei deputati è stato modificato, come risulta dal testo del disegno di legge. L'articolo unico del testo primitivo dovrebbe essere rispettato, e qualora vi fossero ancora dei posti disponibili, si dovrebbe aprire un nuovo concorso al quale parteciperebbero coloro i quali hanno acquisito il titolo di combattente in base alla legge del 1952, che contiene disposizioni che non esistevano nel 1948. Ecco la ragione della proposta che viene nuovamente avanzata dalla Camera dei deputati. Su questo punto l'onorevole Sottosegretario sarà certamente in grado di darci delle esaurienti informazioni.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quanto ha detto l'onorevole Presidente è perfettamente esatto. Una delle ragioni per cui venne abrogato l'articolo 2 quando venne all'esame della Commissione del Senato fu perchè, nel modo in cui esso era formulato, veniva praticamente a ledere il diritto acquisito da parte degli idonei del primo concorso. Evidentemente questa non sarebbe stata una cosa giusta.

La Camera dei deputati ha lasciato l'articolo 2, modificandolo sostanzialmente, nel senso che, mentre rimane fisso che i posti disponibili vengono assegnati agli idonei di quel tale concorso, nel caso in cui rimangano dei posti disponibili, dopo l'ammissione degli idonei, si indice un concorso esclusivamente riservato a coloro che conseguirono il titolo di combattente in base alle leggi del 1952 e che non poterono partecipare al concorso precedente perchè non avevano ancora la qualifica di combattente.

Sotto questo profilo, il presente disegno di legge mi sembra assolutamente equo, in quanto viene a tutelare il diritto acquisito dagli idonei del primo concorso, ed il diritto di beneficiare del vantaggio ad essi spettante da parte di coloro i quali riuscirono soltanto successivamente alla data del concorso ad avere il certificato di combattente.

Il Governo è dunque favorevole alla modifica proposta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

IX COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

80<sup>a</sup> RIUNIONE (17 dicembre 1952)

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel nuovo testo formulato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 2.

È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di bandire, alle condizioni stabilite degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, concorsi per titoli per la copertura dei posti risultanti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito ai sensi del citato articolo 2, a favore del personale non di ruolo che, possedendo tutti gli altri requisiti, non ha potuto parteci-

pare ai concorsi perchè sprovvisto del titolo di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ottenuto successivamente per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93, con la quale è stato convertito il decreto n. 137 medesimo.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge si interde pertanto approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La riunione termina alle ore 12.